



CITTA' DI RAGUSA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE

(approvato con delib. Consiglio Comunale n.34 del 5.2.1994)

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

I principi

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione delle disposizioni di legge vigenti.
2. L'attività negoziale dell'Ente si ispira ai principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

Art. 2

Attività contrattuale

L'attività contrattuale del comune trae il suo fondamento dai seguenti atti:

- il bilancio annuale di previsione;
- il bilancio pluriennale e il programma triennale delle OO.PP.;
- la relazione previsionale e programmatica.

Art. 3

Finalità

1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni necessarie per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione a fini pubblici, ed alle condizioni migliori delle risorse della comunità.

2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti di informazione secondo i principi fissati dalla legge e dallo Statuto. In particolare si avvale del Registro delle Opere Pubbliche, già istituito in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 18 della L.R. 10/91.

Art. 4 Le riserve

1. Non sono disciplinate dal presente regolamento le convenzioni di cui agli artt. 24 e 25 della L. 142/90, recepiti dall'art. 1 lett. e) della L.R. 48/91.
2. I servizi che, per determinazione dell'Ente, debbano farsi in economia sono retti da speciale regolamentazione.
3. E' riservata alla competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.32, lett. f), l'adozione degli atti e provvedimenti che comportano una determinazione sulla forma istituzionale di gestione dei servizi conseguente alle scelte indicate all'art. 22 e seguenti della L. 142/90 come introdotti nel vigente O.R.EE.LL. dalla L.R. n.48/91.
4. Appartiene, invece, alla competenza della Giunta Municipale l'adozione di atti relativi alla attuazione dei provvedimenti consiliari, salvo quelli espressamente riservati ex lege alla competenza del Consiglio medesimo, nonché di quelli che senza incidere sulle scelte strategiche e senza avere carattere programmatico, riguardino interventi di natura sussidiaria, come nella ipotesi del ricorso ad appalti nella temporanea motivata impossibilità di attuare forme di gestione diversamente stabilite e/o ricavantesi dalla disciplina sulla struttura organizzativa della macchina comunale.

TITOLO II

IL PROCEDIMENTO

CAPO I

APPALTI DI LL.PP.

Art. 5 Settore proponente

Il Settore proponente è competente allo svolgimento degli atti istruttori ed il particolare:

- predisporre la deliberazione a contrattare specificando i motivi dell'eventuale ricorso a sistemi di gara diversi dal pubblico incanto;
- appronta tutte le copie degli elaborati progettuali di volta in volta necessari, e cura l'eventuale rilascio di copie a richiesta degli interessati alle gare;
- cura gli ulteriori adempimenti che non siano attribuiti dalla legge e dal presente Regolamento alla competenza di altri soggetti.

Art. 6

Rapporti con l'Ufficio regionale per i pubblici appalti

Per le procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, esclusi i casi di cottimo fiduciario e di trattativa privata per la quale non sia richiesta la pubblicazione preliminare di bando di gara, il responsabile dell'Ufficio Deliberazioni provvede ad inviare alla sezione dell'Ufficio regionale competente la deliberazione a contrattare, unitamente agli atti progettuali ed alla comunicazione di preinformazione, ove effettuata, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa esitata favorevolmente dall'organo di controllo.

Art. 7

Rinvio

Ai sensi dell'art. 38 della L.R. n.21/85 come modificato dall'art.42 della L.R. n.10/93, la regolamentazione dell'affidamento di lavori tramite cottimo fiduciario è subordinata all'emanazione di un regolamento tipo deliberato dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i LL.PP.

CAPO II

APPALTI DI PUBBLICI SERVIZI E FORNITURE

Art. 8

Settore proponente

Il Settore proponente è competente allo svolgimento degli atti istruttori ed in particolare:

- nell'ipotesi di asta pubblica predisporre la deliberazione a contrattare nonché il bando e il capitolato speciale;
- nell'ipotesi di licitazione privata, trattativa privata con bando e appalto concorso predisporre la deliberazione di autorizzazione, il bando e il capitolato speciale, l'elenco dei fornitori da invitare nonché la deliberazione a contrattare;

- nell'ipotesi di trattativa privata senza bando predispone la deliberazione di autorizzazione, nonché i successivi atti di competenza del Consiglio o della Giunta.

Art. 9
L'Ufficio Contratti

1. L'Ufficio Contratti è responsabile di tutti gli adempimenti relativi alle procedure contrattuali del Comune prescritti dalla legge. In particolare:
 - controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine ai bandi di gara, apponendo il visto di legittimità entro 5 giorni dal ricevimento dei bandi;
 - cura la redazione dell'avviso di gara e l'invio per la pubblicazione dello stesso e del bando, nei modi stabiliti dalla legge, entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso di avvenuta esecutività del relativo atto deliberativo; cura altresì la pubblicazione dell'avviso di gara su quotidiani e periodici nei casi previsti dalla legge;
 - provvede a stilare l'invito alla gara e alla sua diramazione nelle forme di legge;
 - cura la predisposizione degli atti che immediatamente precedono e seguono la gara stessa e in particolare la pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara entro 15 giorni dall'aggiudicazione.
2. Per le procedure contrattuali che, per la loro complessità richiedono il concorso di più settori, il responsabile del Settore Contratti promuove la riunione dei funzionari dei settori interessati per completare l'istruttoria degli atti e concordare indirizzi operativi uniformi.

Art. 10
Il seggio di gara e la commissione di gara
Composizione e funzioni

1. Il seggio di gara per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di pubblici servizi e forniture (e di lavori pubblici fino all'insediamento dell'Ufficio Regionale per i pubblici appalti) è composto dal Presidente, assistito dal Segretario Generale, quale ufficiale rogante.
2. Le funzioni di Presidente sono attribuite al dirigente responsabile dell'Ufficio Contratti. In caso di assenza o impedimento esse sono attribuite al Vice Segretario Generale o ad altro dirigente del Comune. Il facente funzioni del dirigente è autorizzato anche alla stipula dei contratti.
3. Qualora lo richieda la particolare natura delle prestazioni richieste, la deliberazione con la quale viene bandita la gara può disporre che il seggio di gara sia assistito da una commissione, composta da tre membri, fatto salvo quanto previsto in specifiche norme di legge sulle Commissioni giudicatrici di appalti concorso e di aggiudicazione con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa.

4. La Commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza.

5. Sono membri della Commissione:

- il Capo del Settore che ha formato la proposta di deliberazione che dà luogo all'espletamento dell'appalto, o funzionario dallo stesso delegato.
- due esperti esterni da nominarsi dalla Giunta Municipale.

6. La commissione è assistita dal Segretario Generale quale ufficiale rogante.

Il verbale di gara, è definitivo, salvi gli accertamenti previsti dalla vigente normativa antimafia e salva la verifica dei requisiti prescritti ove sia previsto che essa debba avvenire successivamente all'aggiudicazione.

7. Il Settore Contratti comunica al Settore Ragioneria e al settore proponente l'esito della gara e cura l'espletamento di tutti gli atti consequenziali.

Art. 11

Casi di ricorso a trattativa privata

1. L'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 78 della L.R. n.10/93 procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata, per i lavori pubblici, nei casi e con le modalità previste dall'art. 36 della L.R. 21/85, così come sostituito dall'art. 40 della L.R. n.10/93 e per le forniture ed i servizi, nei casi e con le modalità di cui all'art. 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992 n. 358.
2. La delibera a contrarre, adeguatamente motivata in relazione alle disposizioni di cui al comma precedente nonché sotto il profilo della convenienza, è adottata dalla Giunta Municipale che all'uopo viene autorizzata ai sensi dell'art. 78 della L.R. 10/93 e dell'art. 61 della L.R. 26/93.
3. Sempre in relazione al disposto dell'art.78 della L.R. n.10/93 e dell'art. 61 della L.R. n.26/93, si individuano le seguenti categorie di lavori e forniture che possono essere affidati, a trattativa privata, con delibera della Giunta Municipale, fino all'ammontare di lire cinque milioni per ogni intervento.
 - a) lavori di piccola manutenzione dei beni immobili o degli impianti di varia natura di proprietà del Comune o che, ad altro titolo, rientrino nella piena disponibilità dello stesso o su cui abbia titolo di intervento, e delle relative attrezzature e pertinenze, adibite al funzionamento dell'Ente o ad altro uso o servizio di pubblica utilità;
 - b) acquisto, manutenzione, riparazione di beni mobili del Comune o di uffici e servizi sui quali il Comune ha titolo di intervento;
 - c) acquisto di materiali di varia natura occorrenti all'espletamento di lavori e servizi;
 - d) spese per convegni, mostre, fiere e di rappresentanza;
 - e) servizi di noli, trasporti, facchinaggi, installazione transenne e palchi, pulizia e custodia locali di carattere straordinario e temporaneo;
 - f) spese per feste nazionali e solennità civili fino all'ammontare di lire cinque milioni;

g) stampa, rilegatura, pubblicizzazione e pubblicazione acquisto libri e pubblicazioni.

TITOLO III

L'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI DI LL.PP. E PUBBLICI SERVIZI E FORNITURE

Art. 12 Aggiudicazione

1. All'aggiudicazione, nell'ipotesi di asta pubblica e licitazione privata relativa ad appalti di pubblici servizi e forniture, provvede il seggio di gara.
2. Qualunque sia l'importo del contratto, il Segretario Generale provvede a stilare il verbale di aggiudicazione, il quale ha forza di titolo autentico in conformità a quanto disposto dall'art.16 della R.D. 18.11.1923 n. 2440.

Nell'ipotesi di trattativa privata, preceduta da bando il verbale di aggiudicazione viene redatto dal responsabile dell'unità organizzativa competente del Settore proponente.

3. Nell'ipotesi di appalto concorso, di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la G.M. procede alla scelta sulla base delle determinazioni della Commissione giudicatrice.

Art. 13 Approvazione

1. In materia di appalti di lavori pubblici la Giunta provvede all'approvazione entro il termine previsto dalla legge. Fino all'insediamento dell'Ufficio Regionale per i pubblici appalti il verbale di aggiudicazione non è soggetto ad alcuna approvazione.
2. In caso di appalto di pubblici servizi e forniture il verbale di gara è definitivo e non abbisogna di approvazione.

TITOLO IV

IL CONTRATTO

Art. 14 Documentazione

L'Amministrazione comunale è tenuta ad acquistare, prima della stipulazione di ogni contratto, la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge 55/90 e successive modificazioni nonché ogni altra certificazione richiesta nel bando.

Art. 15 Stipulazione dei contratti

1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipulazione dei contratti, è riservata dalla legge alla competenza dei dirigenti.
2. Alla stipulazione dei contratti di appalto preceduti da pubblici incanti e da licitazioni private, provvede il dirigente di cui al 2° comma dell'art. 10.
3. Alla stipulazione dei contratti preceduti da appalto concorso e trattativa privata provvedono i dirigenti dei settori che hanno proposto i provvedimenti deliberativi che trovano conclusione nell'atto negoziale. I relativi contratti sono predisposti dall'Ufficio Contratti.

Art. 16
L'attività di rogito

1. Il Segretario Generale roga i contratti dell'Ente nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale.
2. Nell'esercizio della predetta funzione il Segretario Generale si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.
3. E' ammessa la facoltà di avvalersi di notai di fiducia dell'Amministrazione per gli atti che comportano la costituzione la modificazione o il trasferimento di diritti reali su beni immobili o mobili registrati in pubblici registri.
4. Qualora le spese siano previste a carico dei privati contraenti, questi ultimi hanno la facoltà di indicare un notaio di propria fiducia.

Art. 17
Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.